



Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA n. 184

OGGETTO: OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO A CARICO DI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CANI NEL CENTRO STORICO CITTADINO

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico utilizzo (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, zone attrezzate per giochi dei bambini, aree antistanti gli edifici scolastici, ecc, a causa dell'incuria dei proprietari e/o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dalle deiezioni di tali animali, con nocumento per la pubblica decenza e certo danno per il decoro del paese e come non sia possibile escludere a priori rischi per la salute dei cittadini, in particolare nella stagione estiva e comunque per quelle fasce della popolazione più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani e come tale situazione sia stata reiteratamente oggetto di segnalazione dei cittadini che anzi lamentano l'aggravarsi di tale problema;

RITENUTO:

- Di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rinforzare il rispetto del decoro dell'ambiente urbano ed a dare impulso al corretto uso degli spazi pubblici, cui la generalità della popolazione dovrebbe già attenersi per mero senso civico e di dover altresì permettere l'efficace repressione di quei comportamenti che incidano negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese ed infine sulla sicurezza delle persone;
- Che nel territorio comunale non mancano gli spazi aperti, posti al di fuori del centro abitato, i campi e le zone prative nelle quali le deiezioni canine non creerebbero alcun problema igienico sanitario;
- Necessario sanzionare non solo quanti, proprietari o conduttori di cani permettono agli stessi la deiezione sul suolo pubblico omettendone la raccolta, ma anche il mancato possesso, anche momentaneo, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni canine (paletta, sacchetti, bottigliette d'acqua), quale sicuro presupposto della loro omessa asportazione;

RICHIAMATI:

- L'Ordinanza 03/03/2009 del Ministero della Salute (G.U. serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) in forza della quale, all'art. 2 comma 4 "*...è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse*";
- L'art. 50 comma 5 e art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA



Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

- 1) Nell'ambito del centro storico del Comune di Seregno, nell'area rientrante nella Zona a Traffico Limitato, è fatto obbligo ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni di tali animali, solide e liquide, in ogni luogo pubblico od aperto al pubblico transito quali, tra gli altri, strade, piazze, portici, corti, marciapiedi, parchi e giardini pubblici ecc.
- 2) A tutti i proprietari di cani, nonché a chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente la custodia e/o conduzione, quando si trovi in area pubblica od aperta al pubblico insieme ad un cane è fatto obbligo di avere sempre con sé e di esibire, a richiesta degli incaricati al controllo, idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni (sacchetto ed apposita paletta od altro idoneo strumento o dotazione) e la rimozione o conferimento di quanto raccolto che, opportunamente rinchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere smaltito nei modi previsti dalla normativa in essere, nonché avere al seguito un contenitore con acqua (bottiglietta, borraccia o altro) da impiegarsi per lavare le deiezioni liquide dal selciato, muri o qualsiasi altra superficie onde evitare la proliferazione di odori e l'insudiciamento del territorio.
- 3) Sono espressamente esentati dalla disciplina della presente ordinanza i conducenti dei cani guida per ciechi se al servizio della persona disabile.

DISPONE

- a) La violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, somma individuata in € 50,00 e cioè nel doppio del minimo edittale, ai sensi dell'art. 16, c. I della L. 24/11/1981 n. 689, in quanto ipotesi più favorevole per il trasgressore.
- b) Sono competenti all'accertamento i soggetti di cui all'art. 13, c. 4 della L. 24/11/1981 n. 689. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Seregno, 07/06/2022

IL SINDACO

Dott. Alberto Rossi

IL COMANDANTE

(Dott. Maurizio Zorzetto)